PAOLO RICCI SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA LUIGI EINAUDI N. 144
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Codice Fiscale 01890850439
Numero REA MC 190198
Partiva Iva 01890850439
Capitale Sociale I.V. 10.000,00 €

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

Ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile (ora art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Ai Soci della società

Premessa

Il sottoscritto Dott. Severini Enrico, nominato quale revisore legale della "Paolo Ricci Servizi S.r.l. unipersonale" nell'assemblea dei soci del 16/12/2019, con decorrenza dal 08 gennaio 2020, fino al 31/12/2022. Successivamente alla nomina ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-*bis* c.c. esaminando anche il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019. Essendo la nomina intervenuta dopo la chiusura dell'esercizio le attività di verifica e controllo, riferite al bilancio al 31/12/2019, sono state eseguite solo dopo la chiusura dello stesso.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., della Società Paolo Ricci S.r.l. unipersonale, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Richiamo di informativa in merito alla continuità aziendale

Richiamo l'attenzione sui passaggi della Nota integrativa, in cui l'amministratore unico esamina gli effetti dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19".

L'azienda ha redatto il bilancio d'esercizio senza esercitare la facoltà di deroga *ex* art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

Nella valutazione degli effetti prodotti e degli scenari prevedibili l'Amministratore unico ha ritenuto di applicare i normali criteri di valutazione delle poste di bilancio nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

L'Amministratore unico ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020 e conclude evidenziando che, in relazione agli impatti negativi della pandemia, non esistono significative incertezze sulla continuità aziendale.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

L'applicazione del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, richiede di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, giungere ad una conclusione circa l'esistenza di un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e formulare la relazione di revisione in conformità al citato principio internazionale di revisione (ISA Italia).

Si ritiene che, pur in presenza di incertezze significative, sulla base dell'informativa fornita e degli elementi a disposizione, allo stato attuale non siano emersi dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come impresa in funzionamento.

Responsabilità dell'amministratore per il bilancio d'esercizio

L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,

eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione, nonché i contenuti della relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D. Lgs 175/20196;

- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il revisore propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Macerata, 8 giugno 2020

Il Revisore legale

Dott. Enrico Severini